

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Fallimentare

Concordato Preventivo COELNA S.p.A. con socio unico (n.7/2012)

G.D. Dott. FRANCESCA REALE

Commissari Giudiziali: Prof. Avv. Angelo Scala, Avv. Errico E. Chiusolo, Dott.ssa

Gioconda Fortuna

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL. E RICHIESTA DI

INTEGRAZIONE E RETTIFICA

La *COELNA s.r.l. in liquidazione*, in persona del liquidatore, dott. Gabriele De Magistris, con sede legale in Casoria (Na), alla via Fratelli Bandiera, n. 9, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 06796141213, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Luca Parrella

PREMESSO

- che, nei termini di legge, i Commissari Giudiziali hanno depositato la Relazione *ex art. 172 l. fall.* (d'ora in avanti, brevemente, la "Relazione"), ove, all'esito delle verifiche effettuate, si segnalano, al par. 6, quelle che, secondo i Commissari, sarebbero le criticità del concordato;

- che la Società istante, con la presente memoria, ritiene necessario soffermarsi sugli aspetti di maggiore rilievo desumibili dalla Relazione, evidenziando, come alla luce di dati oggettivi e verificabili, le criticità espresse dai Commissari possano ritenersi superate o, comunque, di rilievo non tale da incidere sulla ammissibilità o sulla

convenienza, per i creditori, del concordato proposto; alla stregua dei rilievi che si andranno a svolgere, si procederà ad esaminare la fattibilità del piano concordatario (documentando ed illustrando come, per effetto dello stesso, ferma la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, i creditori chirografari potranno fare affidamento su percentuali di soddisfazione senz'altro superiori rispetto a quella indicata nella Relazione);

- che la società deducete ha specifico ed evidente interesse a che i rilievi che saranno svolti siano oggetto di specifica attenzione da parte degli organi della procedura e, previa verifica da parte dei Commissari, siano divulgati alla massa dei creditori, sotto forma di integrazione della relazione ex art. 172 l. fall., onde assicurare quella pienezza di informazione che unicamente può garantire l'esercizio consapevole del diritto di voto e, quindi, del giudizio sulla convenienza del concordato, che oggi il legislatore rimette in via esclusiva alla massa dei creditori.

Tanto premesso, la Società proponente, come sopra rapp.ta e difesa,

ESPONE

Quanto segue.

DISAMINA DELLE CRITICITA' EVIDENZIATE NELLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL.

Tra le criticità segnalate nella Relazione, meritano specifico approfondimento quella relativa alle perplessità sul debito consolidato nei confronti di ITAL LUCE (successivo paragrafo 1), quelle relative alle disponibilità liquide utilizzabili per il pagamento dei

crediti prededucibili ed ai prelievi effettuati a partire dalla data (10.5.2012) della situazione patrimoniale posta a base della proposta di concordato (successivo paragrafo 2) nonché quella relativa al possibile incremento dei debiti ipotizzato dai Commissari (successivo paragrafo 3).

Quanto alle ulteriori criticità evidenziate, è possibile evidenziare brevemente che:

- la circostanza che l'attestatore del piano sia stato precedentemente, per un breve lasso temporale, sindaco della società deducente non assume, di certo, rilievo normativo (in mancanza di specifiche incompatibilità in tal senso, all'epoca della presentazione del ricorso) e non assume rilievo fattuale, atteso che i Commissari non hanno rilevato discrasie sui dati aziendali rispetto a quelli attestati dall'esperto e che le diverse conclusioni dei Commissari in ordine alla presumibile percentuale di soddisfo dei creditori chirografari derivano esclusivamente da valutazioni (ancora più prudenziali rispetto a quelle, già estremamente prudenziali, effettuate dall'esperto, sulla scorta delle relazioni del legale incaricato) in ordine all'effettivo valore di realizzo delle rimanenze e dei crediti, fermo restando il riconoscimento, da parte dei Commissari, delle voci attive in oggetto nella loro ontologica esistenza;
- le segnalate incertezze in merito all'effettiva "consistenza" delle ragioni creditorie (ma sarebbe più corretto dire in merito all'effettivo valore di realizzo dei crediti, la cui esistenza è stata comunque acclarata dai commissari) e sui tempi di realizzo erano già state evidenziate in sede di ricorso e di asseverazione, ove già

le pretese azionate e azionabili in relazione alle rimanenze per lavori sono state notevolmente ridotte in via prudenziale; l'ulteriore rilevante abbattimento operato dai Commissari risponde, dichiaratamente, ad esigenze prudenziali (che pur considerando eccessive, la società deducente non intende sindacare in alcun modo, avendo messo a disposizione ogni elemento documentale al riguardo); ciò che, tuttavia, va rimarcato è che i medesimi Commissari, pur indicando valori estremamente bassi, hanno correttamente sottolineato che gli importi indicati nel piano sono suscettibili di elevate variazioni, anche in aumento (come in tutte le ipotesi in cui siano azionate rilevanti pretese in sede contenziosa). Al riguardo, dunque, più che di una "criticità" del piano, sembrerebbe corretto parlare di una incertezza sul valore di realizzo di determinate poste attive potenzialmente suscettibili di incidere sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (e, quindi, rilevanti ai soli fini del giudizio di convenienza rimesso ai creditori) che, come si vedrà appresso (cfr. il successivo paragrafo 4), oscilla tra il 21%, alla stregua delle valutazioni eccessivamente prudenziali operate dai Commissari sul valore di realizzo delle rimanenze e dei crediti, ed il 43% alla stregua delle valutazioni già altamente prudenziali dell'attestatore sul valore di realizzo delle medesime poste attive; con la doverosa precisazione che il 21% è un valore minimo, nel mentre il 43% non è un valore massimo, potendo tale percentuale essere suscettibile di ulteriori incrementi; e con la ulteriore doverosa osservazione che l'alea relativa all'effettivo valore di realizzo delle poste attive in esame

assume rilievo unicamente ai fini della valutazione di convenienza rimessa ai creditori (i quali dovranno essere messi a conoscenza del fatto che, nella peggiore delle ipotesi, saranno soddisfatti al 21%, ma che tale percentuale è suscettibile di notevoli e verosimili incrementi).

1. DEL DEBITO NEI CONFRONTI DI ITAL LUCE S.P.A. (rinvio)

Considerata la complessità dell'approfondimento necessario al riguardo, al fine di non ingolfare la presente memoria (finalizzata essenzialmente ad evidenziare gli elementi di maggiore rilievo ai fini del giudizio di convenienza riservato ai creditori), si è ritenuto di affrontare la questione in una separata Relazione del Liquidatore, che si allega *sub* 1), ove sono illustrate in maniera analitica le ragioni per le quali non appare condivisibile il dubbio evidenziato dai Commissari in ordine ad una ipotetica "sopravvalutazione" di talune poste dell'attivo in sede di atto di scissione.

Per ogni approfondimento sul tema, si rinvia, dunque, alla allegata Relazione del Liquidatore.

2. DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE ATTUALI E DELLA UTILIZZAZIONE DI PARTE DELLE STESSE AI FINI DEL PAGAMENTO DI COSTI PREDEDUCIBILI OVVERO DI CREDITORI PRIVILEGIATI INSERITI NEL PIANO.

I Commissari hanno evidenziato che vi sarebbero stati prelievi di disponibilità liquide che avrebbero comportato il depauperamento della provvista già vincolata al soddisfacimento dei creditori e del fabbisogno concordatario.

Stante la delicatezza della questione, la deducente ha effettuato una analitica

ricostruzione delle disponibilità liquide al 10.5.2012 e successivi incrementi, dei pagamenti effettuati, e delle attuali disponibilità liquide; ricostruzione compendiata nel Prospetto che si allega *sub 2*.

Dall'esame di tale Prospetto si evince che:

- a. Le disponibilità liquide attuali ammontano a complessivi Euro 181.961,92, di cui Euro 106.961,92 sui conti correnti bancari Coelna ed Euro 75.000,00 sul conto corrente intestato alla procedura e aperto dai Commissari Giudiziali;
- b. I prelievi effettuati riguardano, per la maggior parte di essi, somme utilizzate per fare fronte al deposito *ex art. 163, n. 4 l. fall.*, al pagamento di costi prededucibili inseriti nel piano ed al pagamento di taluni debiti privilegiati inseriti nel piano (dipendenti, professionisti che curano il contenzioso e debiti fiscali); trattandosi di prelievi effettuati in funzione del concordato che hanno ridotto i debiti prededucibili o privilegiati ivi inseriti, gli stessi non danno luogo ad alcun depauperamento della provvista vincolata al fabbisogno concordatario (anzi, andando a soddisfare pretese prededucibili o privilegiate, danno luogo ad un corrispondente decremento del fabbisogno concordatario, di cui si deve tenere conto ai fini della analisi di fattibilità del piano, i cui dati, come si vedrà appresso avrebbero dovuto essere aggiornati corrispondentemente);
- c. Solo parte dei prelievi effettuati riguardano spese di funzionamento non indicate nel piano, resesi, per la maggior parte, necessarie a causa della mancata attivazione del contratto di affitto di azienda (per mancato recupero delle

Attestazioni SOA in capo alla affittuaria), trattandosi essenzialmente di costi successivi al deposito del ricorso (e, quindi, da pagare per intero) derivanti dal mancato passaggio dei dipendenti all'affittuario della azienda. Come si vedrà appresso, tali costi, non preventivabili all'epoca del deposito ricorso, incidono sulla fattibilità del piano. Soprattutto, va evidenziato che tale problematica non si porrà per il futuro in quanto, nonostante il ritardo nel recupero delle Attestazioni SOA, e quindi, nella attivazione dell'affitto di azienda, la affittuaria ha espressamente dichiarato di volersi avvalere delle prestazioni lavorative dei dipendenti ancora in carico alla Coelna con conseguente obbligo (espressamente assunto) a sopportarne i relativi costi (il tutto, come raccomandata della Affittuaria datata 1.10.2012, all. 3);

- d. I soli prelievi ingiustificati riguardano i pagamenti per complessivi Euro 99.083,76 erroneamente effettuati prima del deposito del ricorso in favore di creditori chirografari; tuttavia, in seguito alla espressa richiesta effettuata dalla deducente, i creditori in oggetto hanno provveduto alla restituzione delle somme ad essi erroneamente versate (mediante assegni circolari di corrispondente importo come da documentazione che si allega *sub* 4), cosicché la relativa provvista è stata integralmente ricostituita (anche di tale dato, obiettivo e documentale, si deve tenere conto ai fini della analisi di fattibilità del piano).

Alla luce di quanto illustrato e documentato, la "criticità" segnalata nella Relazione appare del tutto superata, sia sotto il profilo del "depauperamento" della provvista (in

quanto, come detto, in virtù dei pagamenti effettuati, si è corrispondentemente ridotto il fabbisogno concordatario), sia sotto il profilo delle disponibilità liquide disponibili per il pagamento dei costi prededucibili, pari, non già ad Euro 15.000,00, come indicato nella relazione, bensì ad Euro 181.961,92, come documentato e agevolmente verificabile.

3. DELL' IPOTIZZATO INCREMENTO DEI DEBITI. INSUSSISTENZA DI TALE CRITICITÀ. DELLE RETTIFICHE DA OPERARE SUL PASSIVO PER ERRONEA INDICAZIONE NEL PIANO DI DEBITI INESISTENTI.

Altra criticità segnalata nella Relazione riguarda un ipotizzato incremento dei debiti.

Al riguardo, si evidenzia che i Commissari fanno riferimento a:

- contestazioni da parte dei dipendenti, che, almeno allo stato, sono meramente ipotetiche (per cui nulla si può dire al riguardo, in mancanza di specifici elementi);
- ipotetici maggiori debiti nei confronti delle banche per interessi passivi sui conti correnti; al riguardo, va evidenziato che, come si vedrà appresso, e come già segnalato nel ricorso, i debiti nei confronti delle banche sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli indicati nel piano in quanto i saldi indicati negli estratti conto sono il risultato della illegittima applicazione di interessi passivi non dovuti ed anatocistici (il discorso, che riguarda, tutte le banche, è già oggetto di apposito giudizio instaurato nei confronti della Unicredit, che, tra le banche, risulta, almeno a livello nominale, la maggiore creditrice; su tale giudizio e sui rilevanti recuperi che ne possono derivare, si tornerà appresso);

- contestazioni pervenute per i lavori in corso; al riguardo si evidenzia che tali contestazioni risultano, per lo più, sollevate nell'ambito dei giudizi attivati ovvero da attivare per il recupero dei rilevanti crediti della deducente; ne deriva che, a tutto volere concedere, tali contestazioni potrebbero comportare non già un incremento del passivo, bensì la riduzione degli importi realizzabili, ma di tale rischio si è già tenuto conto in sede di abbattimento prudenziale del valore di realizzo dei crediti e delle rimanenze di lavori.

Fermo restando, dunque, che la criticità in esame appare non rilevante, va evidenziato che **lo stato passivo va rettificato, in diminuzione**, in quanto, per mero errore sono stati indicati debiti chirografari inesistenti, e, nello specifico:

1) Dai debiti per ratei per fatture da ricevere (voce nel concordato allocata tra i debiti verso fornitori) è da eliminare l'importo di euro 234.408,00 per erronea indicazione di attività eseguite dai fornitori. A seguito di ciò il concordato ha un beneficio , per riduzione massa passiva , pari ad euro 234.408,43.

Riduzione per effetto di errate rilevazioni di ratei per fatture da ricevere

Fornitore	Importo	Allocazione voce in concordato	natura
Sti	2.419,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Carannante	76.089,61	debiti verso fornitori	Chirografario
Thissen	19.124,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Thissen	3.120,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Sistemi integrati	2.014,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Efferoma	2.700,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Veccari	35.000,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Silo Impianti srl	21.313,04	debiti verso fornitori	Chirografario
DBV Impianti srl	47.628,78	debiti verso fornitori	Chirografario
Rivoira	25.000,00	debiti verso fornitori	Chirografario
Totale	234.408,43		

2) La massa passiva del concordato è da ridurre per effetto di emissione di lodo arbitrale nel giudizio tra la soc. Coelna Spa e la Soc. Airmec srl, che riconosciuto, in luogo del debito di euro 278.436,27, indicato in contabilità e nel piano, il minor debito pari ad euro 115.566,00 , con conseguente riduzione dalla massa passiva chirografaria, pari ad euro 162.870,27

Riduzione dei deb. V/fornitori per effetto di risultanze di lodo arbitrari				
FORNITORE	Importo in Concordato	Note	Importo riconosciuto	Beneficio al Concordato
AIRMEC SRL	278.436,27	Lodo Arbitrare favorevole alla soc. Coelna spa e riconoscimento al fornitore della minore somma di euro 115,566,00	115.566,00	162.870,27

4. ANALISI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO CONCORDATARIO - RETTIFICHE E AGGIORNAMENTI DA APPORTARE ALLA RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL.

Alla luce delle considerazioni svolte e di quanto documentato, se le criticità segnate dai Commissari appaiono superate o comunque sfumano notevolmente, va segnalato che la Relazione, nella parte in cui affronta l'analisi di fattibilità del piano necessita di talune rettifiche (derivanti dalla mera correzione di errori nella indicazione dei dati numerici inseriti nelle attività e nelle passività di cui alle tabelle riportate a pagine 39 e 40 della Relazione) ed aggiornamenti derivanti da fatti documentati dalla deducente e non considerati dai Commissari (esclusivamente perché derivanti da evenienze successive al deposito della Relazione ovvero da approfondimenti successivi effettuati dalla deducente).

Quanto agli aggiornamenti, oltre alla decurtazione delle passività in ragione della inesistenza di debiti erroneamente inseriti tra le passività concordatarie (precedente

paragrafo 3, punti 1 e 2), va segnalato che, tra le attività vanno inserite quelle, per complessivi Euro 202.429,00 derivanti dalla rendicontazione di progetti scientifici in relazione ai quali la Coelna incasserà a breve il predetto importo a titolo di erogazione di contributo a fondo perduto (attività, prudenzialmente, non inserite nel piano, in quanto all'epoca del deposito del ricorso, non era stata ancora effettuata la rendicontazione finale dei progetti).

Più nello specifico:

1) La deducente, alla data del 10/05/2012, aveva in corso dei progetti scientifici (presentati dal soggetto proponente “ consorzio COMEA “ partecipato da coelna srl in liquidazione al 33%) le cui rendicontazioni dei costi sostenuti, onde richiedere l'erogazione del consequenziale contributo a fondo perduto , non erano ancora state definite e per tale motivazione non sono state considerate come fonti attive nell'ambito del concordato.

Si riassumiamo sinteticamente , i progetti scientifici che hanno visto partecipe la soc. Coelna spa:

Industria 2015 - Bando Efficienza Energetica Domanda n. MI01 00292.

Descrizione progetto - Sviluppo di sistemi ,sensori ed attuatori predittivi ed inferenziali per l'ottimizzazione dei consumi di medio e lungo periodo .

Soggetti Interessati :

Consorzio Comea P.Iva 05787921211 (Coelna spa 33,34%- Euroquasar 33,33% - Consorzio Interuniversitario MESE 33,33%) Sede Legale Napoli (Soggetto proponente)

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - Seconda Università di Napoli P.Iva
02044190615 Sede Legale Aversa

Università degli studi di Salerno P.Iva 80018670655 Sede Legale Fisciano

Università degli studi di cassino P.Iva 81006500607 Sede Legale Frosinone

Socofgas 1927 Spa P.Iva 00860920156 Sede Legale Milano

Genova Reti Gas srl P.Iva 01816580995 Sede Legale Genova

Cosmo Service Srl P.Iva 02991760618 Sede Legale Pompei

Per tale progetto di ricerca, terminato in data 30/01/2012, si è proceduto alla rendicontazione finale solo in data 20/05/2012, in prossimità della data di deposito della richiesta di ammissione della Coelna Spa alla procedura concordataria .

Per tale motivo, il beneficio finanziario, pari ad **euro 87.429,00** e relativo all'ultima erogazione del contributo a fondo perduto, non è stato inserito tra le attività realizzabili nell'ambito del concordato .

Bando Ricerca di Sistema D.M. 8 marzo 2006

Descrizione progetto - Sistemi e Dispositivi di tele misura e tele attuazione per l'applicazione di tecniche di " Demand Side Management " alle piccole utenze .

Soggetti Interessati :

Consorzio Comea P.Iva 05787921211 (Coelna spa 33,34%- Euroquasar 33,33% -
Consorzio Interuniversitario MESE 33,33%) Sede Legale Napoli (Soggetto proponente).

Business Solution Srl P.Iva Sede Legale Salerno

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica - Università di Salerno

Laboratorio Ma.Di. per il Management e la diffusione dell'innovazione Dipartimento D.I.A.M. Università degli Studi di Cassino

Per tale progetto di ricerca, la rendicontazione tecnica è stata completata ed inviata al Ministero a Luglio 2012, mentre la rendicontazione economica di tale progetto è in fase di spedizione al Ministero .

Il beneficio finanziario maturato ammonta a circa **euro 115.000,00**.

Non essendo stato inviato, alla data del 22/05/2012 , alcuna rendicontazione economica del progetto di ricerca, il beneficio finanziario non è stato inserito tra le attività realizzabili nell'ambito del concordato .

In conclusione, all'attivo del concordato, è da aggiungere l'importo di euro 202.429,00, che rappresentano attività realizzabili, anche a breve termine, non indicate nel piano per le ragioni prudenziali innanzi indicate.

Alla luce di tutto quanto innanzi indicato e documentato, si rende necessario provvedere alla rettifica delle tabelle utilizzate nella Relazione al paragrafo 7 (rettifiche che riguardano esclusivamente i dati numerici oggettivi non correttamente indicati nelle tabelle medesime per le ragioni innanzi esposte, pur mantenendo fermi gli abbattimenti prudenziali operati dai Commissari).

L'attivo concordatario realizzabile, risultante dalla relazione ex art. 172 L.F., è indicato in complessivi € 5.968.964,79, come da tabella di seguito riportata

Attivo - Relazione ex art. 172 L.F.

ATTIVO	
Rimanenze	3.715.729,83
Crediti v/Clienti	2.089.111,98
Crediti Tributarî	622,98
Crediti v/altri	--
Attività finanziarie	28.500,00
Disponibilità liquide	15.000,00
Corrispettivo Cessione di azienda	120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	5.968.964,79

La predetta tabella, ferme restando le pur non condivise valutazioni eccessivamente prudentiali dei Commissari in ordine al valore di realizzo dei crediti e delle rimanenze, va rettificata:

- aggiungendo alle disponibilità liquide l'importo di Euro 75.000,00 in deposito sul c/c intestato alla procedura, ed omesso per mero errore materiale;
- aggiungendo alle disponibilità liquide l'importo pari ad euro 99.083,76 relativo alla restituzione delle somme erroneamente pagate ai fornitori e richieste con raccomandate del 03/08/2012;

- aggiungendo tra le attività realizzabili, gli importi da incassare a titolo di contributo a fondo perduto in relazione ai progetti scientifici innanzi descritti;

Il tutto come da tabella che segue.

Attivo Relazione ex art. 172 L.F. aggiornato sulla base delle movimentazioni e rettifiche

ATTIVO	
Rimanenze	3.715.729,83
Crediti v/Clienti	2.089.111,98
Crediti Tributarî	622,98
Crediti v/altri	--
Attività finanziarie	28.500,00
Contributi a fondo perduto da incassare	202.429,00
Disponib. liquide spese di giustizia	75.000,00
Disponibilità liquide c/o COLENA	106.961,91
Corrispettivo Cessione di azienda	120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	6.338.355,70

Il Passivo concordatario, invece, risultante dalla relazione ex art. 172 L.F. è il seguente:

• PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE	€	3.029.449,78
• CHIROGRAFARO	€	16.738.462,60

Allo stesso modo il Passivo concordatario, per effetto delle movimentazioni suesposte relative ai pagamenti effettuati ai privilegiati e ai prededucibili e delle rettifiche innanzi indicate, risulta così aggiornato:

• PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE	€	2.887.032,33
• (CHIROGRAFARO ESPOSTO NEL PIANO	€	16.738.462,60)
• CHIROGRAFARO RETTIFICATO	€	16.341.183,90

Si segnala che:

- i debiti in privilegio e prededuzione si sono decrementati (-€ 217.417,454) per l'importo dei pagamenti effettuati, di cui al punto 1) del Prospetto allegato *sub 2*;
- i debiti chirografari sono stati ridotti per effetto delle rettifiche segnalate al paragrafo 3, punti 1 e 2.

Sulla base della ricostruzione soprariportata, e quindi, secondo le valutazioni prudenziali operate dai Commissari Giudiziali, l'attivo realizzabile è pari a € 6.338.355,70 e potrà soddisfare il fabbisogno concordatario nella seguente misura:

- Pagamento dei creditori in prededuzione e privilegio nella misura del **100%**
- Pagamento dei crediti in chirografo nella misura del **21,12%**

Ovviamente il valore del Passivo, a fronte di una riduzione dei debiti privilegiati per effetto dei pagamenti in questione, non tiene conto delle corrispondenti riduzioni degli interessi passivi legali calcolati al tasso del 2,5% per un periodo di 24 mesi; ciò porterebbe ad una ulteriore riduzione della massa passiva privilegiata così come nel caso della decurtazione dalla stessa massa dei debiti tributari, previdenziali e fornitori chirografari con i corrispondenti crediti come ipotizzato nella relazione ex art 172 L.F.

Pertanto, allo stato il solo soddisfacimento dei creditori chirografari oscilla tra un minimo del 21,12% come sopra risultante e un massimo del 43% come da aggiornamenti e rettifiche ai valori indicati nella proposta concordataria.

Ed, infatti, raffrontando la situazione attuale, con gli aggiornamenti e le rettifiche di cui si è detto, con quella alla data della presentazione della proposta concordataria e che la società deducente sostiene fortemente si giunge a quanto segue:

Attivo del piano concordatario al 10.05.2012

ATTIVO	
Rimanenze	6.728.729,83
Crediti v/Clienti	2.610.104,24
Crediti Tributari	46.954,02
Crediti v/altri	33.971,70
Attività finanziarie	28.500,00
Disponibilità liquide	378.449,73

Corrispettivo Cessione di azienda	120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	9.946.709,52

Attivo del piano concordatario attuale (rettifiche e aggiornamenti)

ATTIVO	
Rimanenze	6.728.729,83
Crediti v/Clienti	2.610.104,24
Crediti Tributari	46.954,02
Crediti v/altri	33.971,70
Attività finanziarie	28.500,00
Contributi a fondo perduto da incassare	202.429,00
Disponib. liquide spese di giustizia	75.000,00
Disponibilità liquide c/o COELNA	106.961,91
Corrispettivo Cessione di azienda	120.000,00
TOTALE ATTIVO REALIZZABILE	9.952.650,70

Sulla base di quest'ultima ricostruzione, l'attivo realizzabile è pari a € **9.952.650,70** e potrà soddisfare il fabbisogno concordatario nella seguente misura:

- Pagamento dei creditori in prededuzione e privilegio nella misura del **100%**
- Pagamento dei crediti in chirografo nella misura del **43%**

residuando comunque un surplus di € 38.909,29.

Il riepilogo dell'attivo e del passivo concordatario si presenta come segue:

Attività cedute ai creditori	€	9.952.650,70
Totale passivo privilegiato	€	2.887.032,33
Totale passivo chirografario	€	16.341.183,90

Fabbisogno concordato:

Totale passivo privilegiato e prededucibili	€	2.887.032,33
43% del passivo chirografo	€	7.026.709,08
Totale fabbisogno	€	9.913.741,41
Totale attivo	€	9.952.650,70
Surplus	€	38.909,29

Fermo restando quanto sopra, va evidenziato che la misura della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è suscettibile di ulteriori cospicui incrementi in ragione:

- A. della erronea collocazione, tra i privilegiati, di taluni crediti aventi natura chirografaria (ci si riferisce ai crediti vantati da 3G Service, per Euro 4.382,94; da GE. PA. System s.r.l, per Euro 1.523,72; da Studio Altieri s.p.a., per Euro

12.240,00; da DEC spa, per Euro 23.878,80; da C.S.M. Consulenze e strategie, per Euro 8.800,00; da Studio Finanziario, per Euro 936,00). In relazione a tali crediti, si chiede espressamente ai Commissari di verificarne la natura chirografaria, con ogni conseguenza ai fini del voto e della analisi di fattibilità del piano;

B. della minore effettiva consistenza dei debiti nei confronti delle Banche rispetto a quelli indicati nel piano.

Come già evidenziato tutti i debiti bancari vanno rideterminati in quanto i saldi a debito indicati negli estratti conti bancari derivano dalla illegittima applicazione, nel corso degli anni, di tassi passivi e commissioni non concordati contrattualmente e dal calcolo di interessi in regime anatocistico .

Si segnala, al riguardo, che nei confronti di Unicredit Spa già pende giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'esatto saldo dei molteplici rapporti di conto corrente intrattenuti con tale banca, nel cui ambito sono stati contestati una serie di gravi irregolarità quali:

Applicazione di tassi non contrattualmente convenuti

Applicazione di anatocismo bancario

Applicazione di commissioni non concordate

Illegittimi Addebiti riferiti prodotti "Swap", in violazione delle norme imperative in materia di intermediazione mobiliare.

Si tratta del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, G.I. Dott. Caccaviello, n. 11633/2012 R.G., ove, in ragione della fondatezza dei

motivi di opposizione, il G.I., con ordinanza del 28.9.2012, ha revocato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca. (il tutto come da atti del giudizio, che si allegano *sub* 5)

A solo titolo indicativo, il solo riconoscimento dell'irregolarità contrattuale del prodotto derivato Unicredit "Swap", consentirebbe alla società un accredito di somme pari a circa 400.000,00 più interessi calcolati sull'esposizione ma non dovuti; e ciò a prescindere dai rilevatissimi interessi passivi illegittimi ed anatocistici addebitati dalla banca .

- C. della sussistenza di molteplici debiti, prudenzialmente inseriti nel piano a valore pieno, ma contestati da Coelna (per complessivi Euro 1.756.913,26, come da prospetto che si allega *sub* 6);
- D. del presumibile realizzo di rilevanti ragioni di credito, prudenzialmente svalutate nel piano, ma verosimilmente suscettibili di significativi recuperi di ulteriori attività da utilizzare per la soddisfazione del fabbisogno concordatario.

La svalutazione di alcuni crediti, presenti in contabilità, da parte del precedente Amministratore e dell'esperto, dovuta a mere valutazioni prudenziali, non esclude la sussistenza dei crediti svalutati e la persistenza del relativo diritto ad ottenerne il pagamento.

Sono in corso solleciti verso i clienti relativi a crediti integralmente svalutati , che dovrebbero portare a nuovi incassi (vedasi cliente GMA , cliente ETS , cliente Pascale,).

Tale situazione, a parere del liquidatore, dovrebbe portare nuova massa attiva al concordato almeno pari ad euro 100.000,00.

Non solo!

Come già evidenziato nella Relazione allegata *sub* 1, la svalutazione dei crediti verso clienti, effettuata già a partire dal bilancio del 31/12/2011, riguarda esclusivamente crediti, del tutto legittimi, nascenti da fatture emesse ed inviate ai vari committenti per addebito di interessi per ritardato pagamento. Trattasi di ritardi di pagamento oggettivamente rilevati e rilevabili. Tali fatture sono state emesse, in ossequio a quanto contrattualmente stabilito, in applicazione o del D.Lgs n. 231 attuazione D.va 2000/35/Ce o dei Decreti Ministeriali così come stabilito dalla Legge sugli Appalti Pubblici " Merloni Ter ".

La svalutazione di tali crediti da parte del precedente Amministratore risponde a ragioni meramente prudenziali, pur permanendo il diritto alla richiesta di pagamento di tali crediti ed il dovere da parte del committente al riconoscimento degli stessi.

Del pari, le svalutazioni apportate dal professionista attestatore su crediti di natura diversa, rispondono agli stessi principi prudenziali applicati.

A comprova dell'applicazione di stime prudenziali e non di cassazione dei crediti si evidenzia che in data 06/06/2012 la Soc. Coelna SPA ha incassato l'importo di euro 48.856,10 da parte del committente UNLB, credito che prudenzialmente

risultava completamente svalutato nella richiesta di ammissione alla procedura concordataria.

Pertanto, considerato che i crediti verso clienti per addebito interessi di ritardato pagamento ammontano ad euro 1.155.454,19 (come da tabella che si allega *sub* 7), è del tutto verosimile quantomeno un recupero parziale degli stessi, con conseguente ulteriore attività da destinare al soddisfacimento del fabbisogno concordatario.

Alla stregua dei rilievi svolti e delle osservazioni formulate

SI CHIEDE

All'Ill.mo Giudice Delegato

Di volere disporre che, prima dell'inizio delle operazioni di voto, i Commissari Giudiziari, previa ogni opportuna verifica, provvedano ad integrare e rettificare la Relazione *ex art.* 172 l. fall. sulla scorta della documentazione esibita e dei rilievi svolti dalla proponente, divulgandone il contenuto alla massa dei creditori ai fini di un consapevole esercizio del diritto di voto;

in via gradata, di volere disporre che la presente memoria e la allegata documentazione sia divulgata e resa conoscibile al ceto creditorio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Si allegano i seguenti atti e documenti;

1) Relazione del Liquidatore sul debito vs. Ital Luce S.p.a.;

- 2) Prospetto ricostruttivo e riepilogativo delle disponibilità liquide;
- 3) raccomandata della Affittuaria datata 1.10.2012;
- 4) copia documentazione (assegni circolari) attestanti l'avvenuta restituzione al Liquidatore dell'importo di Euro 99.083,76;
- 5) D.I. Unicredit; Atto di opposizione a decreto ingiuntivo; ordinanza di revoca della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- 6) Prospetto debiti contestati;
- 7) Tabella crediti vs. clienti.

Salvo Juribus

Coelna S.r.L. con socio unico in liquidazione

Avv. Luca Parrella

Il Liquidatore

Sig. Gabriele De Magistris